SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2007.

Adeguamento annuale dei compensi corrisposti ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto, in particolare, il comma 3-*ter* dell'art. 3 del citato decreto n. 322 del 1998, così come introdotto dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale ai soggetti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 luglio 2005, concernente le modalità di corresponsione dei compensi di cui al citato art. 3, comma 3-*ter*;

Considerato che ai sensi del citato art. 3, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, la misura del compenso deve essere adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, applicando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica prot. n. 1224 del 20 febbraio 2007 con la quale il predetto Istituto ha comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI), senza tabacchi, tra la media annua 2005 e quella del 2006, è risultata pari a + 2,0%;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento annuale dei compensi corrisposti a norma dell'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

1. Il compenso spettante per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da erogarsi secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 luglio 2005, è rideterminato nella misura di 0,52 euro per ogni singola dichiarazione, tenuto conto della variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 2005 e l'anno 2006. L'Agenzia delle entrate provvede al pagamento della fattura emessa dai soggetti interessati utilizzando i fondi già messi a disposizione sul capitolo 3890 per l'esercizio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2007

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 30

07A02930

DECRETO 14 marzo 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º settembre 2001/2008 e 1º marzo 2005/2012, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º marzo 2007 e scadenza 1º settembre 2007.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.324.450.000,00;

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1º giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.000.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º marzo 2007 e scadenza 1º settembre 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º marzo 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º settembre 2007, è accertato nella misura del:

2,05% per i CCT 1º.9.2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 12;

2,05% per i CCT 1º.3.2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 5.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 478.151.225,00 euro, così ripartiti:

euro 211.651.225,00 per i CCT 1º.9.2001/2008 (codice titolo IT0003162168;

euro 266.500.000,00 per i CCT 1º.3.2005/2012 (codice titolo IT0003858856),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 31.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore: CANNATA

07A02986

DECRETO 22 marzo 2007.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 20.519 milioni di euro tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2006, 23 gennaio e 20 febbraio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 dicembre 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 marzo 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02927

DECRETO 23 marzo 2007.

Decadenza dall'assegnazione della concessione per la gestione del gioco del Bingo nei confronti della società Immobiliare Aurelia S.r.l. (plico di offerta n. 934 - provincia di Torino).

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, protocollo n. 445 UDG;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro il termine di centocinquanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione;

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione alla Immobiliare Aurelia S.r.l. (plico n. 934 - provincia di Torino) è stata effettuata con decreto direttoriale 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2004, n. 305;

Considerato che, a seguito di motivata istanza, con provvedimento del 31 agosto 2006, protocollo n. 2006/29787/giochi/BNG, è stato assentito che il sopraindicato termine di centocinquanta decorresse dal 2 agosto 2006, data nella quale la Immobiliare Aurelia S.r.l. ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del provvedimento di assegnazione della concessione;

Visto l'atto del 29 settembre 2006, con il quale la San Paolo IMI S.p.a. si è costituito fideiussore per conto della Immobiliare Aurelia S.r.l., fino alla concorrenza di € 5.164,56, a titolo di rinnovo della cauzione provvisoria prevista dal bando di gara per l'attribuzione delle concessioni della specie;

Considerato che la Immobiliare Aurelia S.r.l. non ha provveduto ad approntare la sala-bingo entro i termini assegnati, che sono scaduti in data 30 dicembre 2006, e, di conseguenza, non ha inoltrato la richiesta di collaudo da parte dell'Amministrazione della sala stessa;

Vista la lettera dell'8 febbraio 2007, protocollo n. 2007/4712/giochi/BNG, ricevuta dalla Immobiliare Aurelia S.r.l. in data 15 febbraio 2007, e dalla San Paolo IMI S.p.a., in data 16 febbraio 2007, con la quale è stato comunicato l'avvio dei procedimenti di decadenza dall'assegnazione della concessione e di escussione della cauzione provvisoria prestata;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi indicati in premessa la Immobiliare Aurelia S.r.l. è decaduta dall'assegnazione della concessione per la gestione del gioco del Bingo nella provincia di Torino (plico di offerta n. 934) di cui al decreto direttoriale 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2004, n. 305.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. 00522/8200/00283106 del 29 settembre 2006 rilasciato dalla San Paolo IMI S.p.a. a titolo di rinnovo della cauzione provvisoria prevista dal bando di gara per l'attribuzione delle concessioni del gioco del Bingo.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore: TAGLIAFERRI

07A02897

DECRETO 26 marzo 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1º agosto 2006 e scadenza 1º febbraio 2017, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.519 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2006, 25 gennaio e 22 febbraio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1º agosto 2006 e scadenza 1º febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1º agosto 2006 e scadenza 1º febbraio 2017, fino all'importo massimo di nominali 2.500

milioni di euro, di cui al decreto del 21 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 dicembre 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 21 dicembre 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità revisionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 dicembre

2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02926

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Isonet LE», registrato al n. 12835.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 27 giugno 2003 dall'Impresa CBC (EUROPE) Ltd. con sede legale in via E. Majorana, 2 - Nova Milanese (Milano), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Isonet Le»;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio del 13 febbraio 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 1° marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'impresa CBC (EUROPE) Ltd. con sede legale in via E. Majorana, 2 - Nova Milanese (Milano), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ISONET LE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive: (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate, (Z)-9-Dodecenyl acetate, contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 100 e 400 diffusori.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku (Tokyo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12835.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ISONET L E

Feromone per la lotta contro *Lobesia botrana* (Tignoletta della Vite) ed *Eupoecilia ambiguella* (Tignola della vite) con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare doppio
(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate: 190 mg
(Z)-9-Dodecenyl acetate: 190 mg
Supporto di materiale inerte

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE IRRITANTE

INDICAZIONE DI PERICOLO: Irritante, Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: R38. Irritante per la pelle – R51/53. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini - S13. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – S20/21. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –S24/25. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - S36/37. Usare indumenti protettivi e guanti adatti – S61. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PRODOTTO FITOSANITARIO: Registrazione del Ministero della Salute n. _____ del ______

CONTENUTO NETTO: 400 diffusori

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:
CBC (EUROPE) Ltd. Ufficio di Milano Via E. Majorana, 2 - 20054 Nova Milanese (MI)

PRODOTTO DA:
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto.

DOSAGGIO: 500 diffusori/ettaro secondo la tipologia della vite, la dimensione del vigneto e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine con l'applicazione di ulteriori diffusori ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del vigneto dove possibile.

METODO D'APPLICAZIONE: aprire i diffusori ed appenderli o attorcigliarli in modo lasco a 1-2 m d'altezza, secondo la tipologia della vite, evitando l'esposizione diretta al sole. Non aprire con forza per evitare la rottura del diffusore e la conseguente impossibilità di applicazione.
Non stringere eccessivamente per evitare di creare fessurazioni nella parete del diffusore e non applicare sui fili di sostegno del vigneto.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

PRECAUZIONI: vigneti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi.
L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.
Femmine fecondate provenienti da vigneti vicini possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i grappoli per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.
Il miglior risultato si ottiene su vigneti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con vigneti contigui. Si possono proteggere anche vigneti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi usare un dosaggio più elevato per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri vigneti.
Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.
La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti. In queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei vigneti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.
Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da tignoletta, 200 grappoli suddivisi tra bordi e centro. Se l'infestazione delle larve di prima generazione supera il 5% dei grappoli controllati, è consigliabile effettuare un trattamento di supporto in seconda generazione.

CONSERVAZIONE ed ELIMINAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni.

RESPONSABILITA' del FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. (02/07)

ISONET L E

Feromone per la lotta contro *Lobesia botrana* (Tignoletta della Vite) ed *Eupoecilia ambiguella* (Tignola della vite) con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare doppio contenenti (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate: 190 mg; (Z)-9-Dodecenyl acetate: 190 mg; Supporto di materiale inerte

INDICAZIONE DI PERICOLO: Irritante, Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: R38. Irritante per la pelle – R51/53. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **IRRITANTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini - S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande
S20/21. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – S24/25. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37. Usare indumenti protettivi e guanti adatti – S61. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE: CBC (EUROPE) Ltd. Ufficio di Milano Via E. Majorana, 2 - 20054 Nova Milanese (MI)
PRODOTTO DA: Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku - Tokyo

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n. ______ del ______ **CONTENUTO NETTO:** 100 diffusori

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto.

DOSAGGIO: 500 diffusori/ettaro secondo la tipologia della vite, la dimensione del vigneto e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine con l'applicazione di ulteriori diffusori ed, eventualmente, estendere, dove possibile, l'applicazione oltre l'area del vigneto.

METODO D'APPLICAZIONE: aprire i diffusori ed appenderli o attorcigliarli in modo lasco a 1-2 m d'altezza, secondo la tipologia della vite, evitando l'esposizione diretta al sole. Non aprire con forza per evitare la rottura del diffusore e la conseguente impossibilità di applicazione. Non stringere eccessivamente per evitare di creare fessurazioni nella parete del diffusore e non applicare sui fili di sostegno del vigneto.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. In caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture registrate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

PRECAUZIONI: vigneti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario, soprattutto nei primi anni di applicazione, predisporre una strategia combinata con insetticidi. L'uso di insetticidi e fungicidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento. Femmine fecondate provenienti da vigneti vicini possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i grappoli per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario. Il miglior risultato si ottiene quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con vigneti contigui. Si possono proteggere anche vigneti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi usare un dosaggio più elevato per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri vigneti non in confusione. Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenerne un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi. E' consigliabile consultare un tecnico esperto per una migliore valutazione. La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: installare nei vigneti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone in campo è sufficiente. Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da tignola e tignoletta, 200 grappoli suddivisi tra bordi e centro. Se l'infestazione delle larve di prima generazione supera il 5% dei grappoli controllati, è consigliabile effettuare un trattamento di supporto in seconda generazione.

CONSERVAZIONE ed ELIMINAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

RESPONSABILITA' del FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. (02/07)

07A02898

DECRETO 14 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Isomate C/OFM», registrato al n. 12833.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 27 giugno 2003 dall'impresa CBC (EUROPE) Ltd. con sede legale in via E. Majorana n. 2 - Nova Milanese (Milano), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C/OFM;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio del 13 febbraio 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 1° marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'impresa CBC (EUROPE) Ltd. con sede legale in via E. Majorana n. 2 - Nova Milanese (Milano), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C/OFM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive: (Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate, (Z)-8-Dodecen-1-ol, (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol, Dodecan-1-ol, Tetradecan-1-ol, contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 100 e 400 diffusori.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Shin-Etsu Chemical Co. Ltd 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku (Tokyo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12833.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ISOMATE® C/OFM

Feromone per la lotta contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa) e *Grapholita molesta* (Tignola/Cidia Orientale) con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare singolo
(Z)-8-Dodecenyl acetate: 29,8 mg, (E)-8-Dodecenyl acetate: 1,9 mg, (Z)-8-Dodecen-1-ol: 0,3 mg
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol: 134,0 mg, Dodecan-1-ol: 20,0 mg,Tetradecan-1-ol: 4,0 mg
Supporto di materiale inerte

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **IRRITANTE**

INDICAZIONE DI PERICOLO: Irritante, Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: R38. Irritante per la pelle – R51/53. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini - S13. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – S20/21. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –S24/25. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - S36/37. Usare indumenti protettivi e guanti adatti – S61. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n. ______ del _____

CONTENUTO NETTO: 400 diffusori

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:
CBC (EUROPE) Ltd. Ufficio di Milano Via E. Majorana, 2 - 20054 Nova Milanese (MI)

PRODOTTO DA:
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto.

DOSAGGIO: 800-1000 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'appezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante della specie più precoce. In caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. I diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni per *Cydia pomonella* e 90 per *Grapholita molesta*, a seconda delle temperature medie e delle velocità dei venti.

PRECAUZIONI: frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.
L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.
Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.
Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.
Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.
La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.
Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da carpocapsa, 500/1000 frutti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco altre il limite economico di danno.

CONSERVAZIONE ed ELIMINAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni.

RESPONSABILITA' del FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. (02/07)

ISOMATE® C/OFM

Feromone per la lotta contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa) e *Grapholita molesta* (Tignola/Cidia Orientale) con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare singolo contenenti (Z)-8-Dodecenyl acetate: 29,8mg, (E)-8-Dodecenyl acetate: 1,9mg, (Z)-8-Dodecen-1-ol: 0,3mg; (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol: 134,0mg, Dodecan-1-ol: 20,0mg, Tetradecan-1-ol: 4,0mg; Supporto di materiale inerte

INDICAZIONE DI PERICOLO: Irritante, Pericoloso per l'Ambiente

FRASI DI RISCHIO: R38. Irritante per la pelle – R51/53. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini - S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande
S20/21. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37. Usare indumenti protettivi e guanti adatti - S61. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **IRRITANTE**

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE: CBC (EUROPE) Ltd. Ufficio di Milano Via E. Majorana, 2 - 20054 Nova Milanese (MI)
PRODOTTO DA: Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku - Tokyo

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n. ______ del ________ **CONTENUTO NETTO:** 100 diffusori

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto.

DOSAGGIO: 800-1000 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'appezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante della specie più precoce. In caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. I diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni per *Cydia pomonella* e 90 per *Grapholita molesta*, a seconda delle temperature medie e delle velocità dei venti.

PRECAUZIONI: frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo. L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento. Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario. Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti. Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione. La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: installare nei frutteti in confusione le trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire il livello di concentrazione di feromone.Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio, 500-1000 frutti suddivisi tra bordi e centro del frutteto ed intervenire in caso di presenza di fori di penetrazione altre il limite di soglia o livello economico di danno.

CONSERVAZIONE ed ELIMINAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta. Eliminare osservando le vigenti leggi per i rifiuti contenenti materiali plastici e metallici.

RESPONSABILITA' del FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. (02/07)

07A02884

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 2007.

Ricostituzione delle commissioni speciali del Comitato provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed in particolare l'art. 46;

Visto il proprio decreto n. 31 del 28 luglio 2006 e decreto di rettifica del 13 settembre 2006 relativi alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 6 dell'8 gennaio 2002, del direttore della Direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola, di costituzione delle commissioni speciali del Comitato provinciale I.N.P.S., della provincia del Verbano Cusio Ossola, scadute per decorso quadriennio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo delle predette commissioni;

Accertata secondo il procedimento seguito nella costituzione dell'attuale Comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto, quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Sono ricostituite le commissioni speciali del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, e sono così composte:

commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Minocci Giuseppe, presidente, rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel Comitato I.N.P.S.;

direttore della Direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola, membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S., membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato della provincia del Verbano Cusio Ossola, membro di diritto;

sig. Baccaglio Bruno, rappresentante Coldiretti;

sig.ra Faccenda Ermanna, Confagricoltura Novara e VCO Unione Agricoltori;

sig. Ferruccio Stefanetti, rappresentante C.I.A.;

sig. Daniele Botti, rappresentante C.I.A.;

commissione speciale artigiani:

sig. Ciocca p.i. Dario, presidente, rappresentante degli artigiani nel Comitato provinciale I.N.P.S.;

direttore della direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola, membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S., membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato della provincia del Verbano Cusio Ossola, membro di diritto;

sig.ra Lanini Augusta, rappresentante Confartigianato;

sig.ra Capra Daniela, rappresentante Confartigianato;

sig.ra Cerame Maria Francesca, rappresentante Confartigianato;

sig.ra Lagostina Patrizia, rappresentante C.N.A.;

commissione speciale esercenti attività commerciali:

sig. Lanza Egidio, presidente, rappresentante degli esercenti attività commerciali nel Comitato provinciale I.N.P.S.;

direttore della Direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola, membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S., membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato della provincia del Verbano Cusio Ossola, membro di diritto;

sig. Brichetto Silvano, rappresentante Confcommercio;

sig. Arati Bruno, rappresentante Confcommercio;

sig. Mori Alvaro, rappresentante Confcommercio;

sig. Soldani Adriano, rappresentante Confesercenti.

Le commissioni durano in carica quattro anni.

Contro il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Omegna, 28 febbraio 2007

p. *Il direttore provinciale reggente:* BOVIO

07A02856

DECRETO 7 marzo 2007.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 13 ottobre 2006, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2005, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari all'1,9%;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1º gennaio 2005, da € 1.413,00 a € 1.439,88 annui.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A02891

DECRETO 13 marzo 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale è stato ricostituito presso la sede della Direzione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale il sig. Staffieri Eustachio è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. 21/07 del 23 gennaio 2007, con la quale la Coldiretti di Matera ha designato il sig. Salvatore Galeandro quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Staffieri Eustachio;

Decreta:

Il sig. Salvatore Galeandro, nato a Laterza (Taranto) il 22 settembre 1961, è nominato membro effettivo della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Eustachio Staffieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 13 marzo 2007

Il direttore provinciale: CALÒ

07A02851

DECRETO 13 marzo 2007.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale lavoratori autonomi, categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto il proprio decreto n. 21 del 24 novembre 2004 con il quale si è proceduto all'art. 2 alla ricostituzione della Commissione speciale lavoratori autonomi, prevista all'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989;

Visto che il dott. De Luca Francesco veniva nominato membro della Commissione speciale lavoratori autonomi quale rappresentante della Confederazione provinciale Coldiretti di Vibo Valentia;

Vista la nota del 4 dicembre 2006 con la quale il dott. De Luca Francesco rassegna le proprie dimissioni;

Vista la comunicazione del 9 marzo 2007 con la quale la Coldiretti di Vibo Valentia comunica il nominativo del sig. Caputo Carlo quale rappresentante della Confederazione provinciale Coldiretti di Vibo Valentia in seno alla Commissione speciale lavoratori autonomi, categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Caputo Carlo viene nominato componente della Commissione speciale lavoratori autonomi, categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in rappresentanza della Confederazione provinciale Coldiretti di Vibo Valentia ed in sostituzione del sig. De Luca Francesco, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'I.N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 13 marzo 2007

Il direttore provinciale: FESTA

07A02854

DECRETO 13 marzo 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto il proprio decreto n. 21 del 24 novembre 2004, concernente la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Visto che il dott. De Luca Francesco veniva nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. quale rappresentante della Confederazione provinciale Coldiretti di Vibo Valentia;

Vista la nota del 4 dicembre 2006 con la quale il dott. De Luca Francesco ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del sopra citato Comitato;

Vista la comunicazione della Confederazione provinciale Coldiretti di Vibo Valentia, pervenuta in data 7 marzo 2007, con la quale si chiede la sostituzione del dott. Francesco De Luca in seno al Comitato I.N.P.S. di Vibo Valentia e la contestuale designazione del sig. Albanese Domenico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Albanese Domenico viene nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza della Confederazione provinciale Coldiretti di Vibo Valentia, in sostituzione del dott. De Luca Francesco, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'I.N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 13 marzo 2007

Il direttore provinciale: FESTA

07A02855

DECRETO 15 marzo 2007.

Ricostituzione della Commissione cassa integrazione guadagni lavoratori dipendenti da imprese industriali della provincia di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI BARI

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente le norme di garanzia del salario in favore dei lavoratori dipendenti da imprese industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, con il quale è stato regolamentato il riordino degli organi collegiali dello Stato, il cui art. 4 ha previsto la riduzione del numero dei componenti delle Commissioni elencate nella tabella C allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica, tra le quali è stata individuata la Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni di cui alla legge n. 164/1975;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale sono stati forniti orientamenti in ordine alla composizione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni (legge 20 maggio 1975, n. 164);

Visto il precedente decreto di ricostituzione dell'organismo collegiale di cui trattasi n. 412 del 19 giugno 2000;

Vista la documentazione fornita dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia con la quale sono state acquisite le risultanze relative al grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali interessate e dei lavoratori, nell'ambito territoriale della provincia di Foggia;

Valutato il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali della provincia di Foggia;

Considerato che a far parte della Commissione Cassa integrazione guadagni sono chiamati il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Foggia, un funzionario della sede provinciale INPS, con funzioni consultive, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la nota della sede provinciale INPS di Foggia prot. n. 3100 del 15 febbraio 2007 con la quale sono stati designati il dott. Raffaele Pece direttore provinciale e come sostituto il dott. Giuseppe Potenza dirigente in servizio presso la stessa struttura;

Vista la nota prot. n. 670/I/63 del 15 febbraio 2007 con la quale la Confindustria - Associazione degli industriali di capitanata ha designato i propri rappresentanti effettivo e supplente;

Vista la nota prot. n. 299 del 26 febbraio 2007, con la quale la CISL - Unione territoriale di Foggia ha designato i propri rappresentanti effettivo e supplente;

Decreta:

È ricostituita, sino al 18 giugno 2008, la Commissione cassa integrazione guadagni lavoratori dipendenti da imprese industriali della provincia di Foggia così composta:

direttore provinciale del lavoro di Foggia o funzionario dallo stesso delegato, presidente;

dott. Raffaele Pece, direttore sede provinciale INPS - Foggia, componente effettivo (con funzioni consultive);

dott. Giuseppe Potenza, dirigente sede provinciale INPS - Foggia, componente supplente (con funzioni consultive);

dott. Paolo Zagni, componente effettivo;

dott. Raffaele Poliseno, componente supplente, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali di capitanata;

sig. Enzo Gallo, componente effettivo;

sig.ra Filomena Campodipietro, componente supplente, in rappresentanza della CISL.

La Direzione provinciale del lavoro di Foggia curerà l'attuazione del presente decreto.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 15 marzo 2007

Il direttore regionale: Tancorre

07A02853

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 marzo 2007.

Integrazione delle tratte marittime incentivabili per il trasporto di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2005)1155 del 20 aprile 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, che regola le modalità di ripartizione ed erogazione della somma prevista dalla norma sopra richiamata;

Considerato che l'art. 3 del predetto decreto presidenziale prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle tratte marittime incentivabili, conformemente ai criteri individuati nel successivo comma 6;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono state individuate le rotte incentivabili;

Tenuto conto delle proposte di integrazione di tali rotte, formulate dal gruppo di lavoro appositamente istituito;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 2, 1° comma del decreto ministeriale 31 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera a. è così sostituita: «tra gli archi adriatico settentrionale, adriatico centrale, adriatico meridionale e ionico»;

dopo la lettera c. è aggiunta la seguente lettera «d. fra i porti della Sardegna, anche se ricompresi all'interno di rotte di provenienza continentale.».

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: Bianchi

07A02890

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Trombini S.p.a. (ex Falco S.p.a.). (Deliberazione n. 192/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.*c)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e

procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la proposta di contratto di programma della società Trombini S.p.a. (ex Falco S.p.a.), approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 56, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0017486 del 1º dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stata sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta relativa al contratto di programma presentata dalla società Trombini S.p.a. (ex Falco S.p.a.) inerente il potenziamento e ammodernamento tecnologico di impianti per la produzione di cippati, da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna, nel comune di Codigoro (Ferrara);

Considerato che la regione Emilia-Romagna ha giudicato il contratto di programma conforme agli indirizzi di programmazione regionale in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura e ha espresso la propria disponibilità a concorrere alla realizzazione dell'iniziativa per un importo di 350.000 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con la società Trombini S.p.a. (ex Falco S.p.a.), il contratto di programma per la realizzazione di investimenti per il potenziamento e ammodernamento tecnologico di impianti per la produzione di cippati, nella regione Emilia-Romagna, nel comune di Codigoro (Ferrara).

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 30.150.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate sulla base delle disposizioni di cui al decreto 10 novembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico, citato nelle premesse, consistono in un contributo a fondo perduto di importo pari a 8.862.375 euro, di cui 8.512.375 euro a carico dello Stato, e i restanti 350.000 euro a carico della regione Emilia-Romagna.

1.3. Il contributo di 8.862.375 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione aggiuntiva pari a n. 49 U.L.A. (unità lavorative annue).

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 8.512.375 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 374

07A02899

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2007.

Modalità di trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica.*

1.1. Il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'Amministrazione finanziaria i dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

1.2. La trasmissione dei dati di cui al punto 1.1 è effettuata esclusivamente per via telematica, mediante collegamenti diretti tra i sistemi informativi delle predette amministrazioni, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 15 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2000.

2. *Modalità e termini di trasmissione.*

2.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1.1 è effettuata entro il mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione e di revoca alla fruizione dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica emessi dal Ministero dell'università e della ricerca nell'anno solare precedente. In sede di prima applicazione, i medesimi dati relativi ai provvedimenti emessi negli anni 2003, 2004 e 2005 sono trasmessi entro il mese di aprile 2007.

2.2. Le trasmissioni di cui al punto 2.1 sono effettuate al Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria per via telematica, tramite il servizio Entratel, secondo il tracciato record previsto dall'allegato al presente provvedimento.

3. *Sicurezza dei dati.*

3.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

3.2. Il trattamento dei dati in argomento, archiviati in apposita banca dati protetta, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati al trattamento e di conservazione delle copie di sicurezza.

4. *Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.*

4.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. *Ricevute.*

5.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.

5.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni. In tale ricevuta sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

5.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

5.4. Le ricevute non sono rilasciate e le trasmissioni si considerano non effettuate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;

d) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

5.5. Nei casi in cui il file è scartato ovvero la procedura per il controllo di qualità dello stesso determina un risultato negativo, gli esiti sono comunicati per via telematica alla struttura del Ministero dell'università e della ricerca che ha effettuato la trasmissione del file, che è tenuta a riproporre la trasmissione entro trenta giorni dal termine di cui al punto 2.1.

Motivazioni.

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede la concessione di incentivi fiscali per la ricerca scientifica nella forma del credito d'imposta.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 22 luglio 1998, n. 275, è stato adottato il «Regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

L'art. 5, comma 4, secondo periodo, del citato regolamento dispone, in particolare, che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette al Sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta, con l'indicazione degli estremi identificativi e degli importi concessi, «secondo modalità determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni».

Al riguardo è stato emanato il decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 15 settembre 2000, recante «Modalità tecniche di trasmissione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

L'art. 2 del predetto decreto prevede che le comunicazioni dei suddetti dati possono essere effettuate «tramite collegamenti telematici diretti tra i sistemi informativi del Ministero delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e che le relative modalità tecniche «possono essere definite con apposito provvedimento emanato d'intesa» tra le medesime amministrazioni.

Pertanto, il presente provvedimento dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, stabilisce, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto interministeriale del 15 settembre 2000, che la trasmissione dei dati relativi ai crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica avvenga esclusivamente mediante collegamenti telematici diretti tra i sistemi informativi delle amministrazioni interessate, secondo le modalità e i termini dallo stesso previsti.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000: disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti (art. 7);

legge 27 dicembre 1997, n. 449: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 5);

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 22 luglio 1998, n. 275: regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 5);

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 15 settembre 2000: modalità tecniche di trasmissione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 2);

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
del Ministero dell'università e della ricerca
RISCUOLI

ALLEGATO

TRACCIATO RECORD DI TESTA							
Progressivo	**Posizione da**	**Posizione a**	**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**	**Istruzioni per la compilazione**
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "0"	Dato obbligatorio
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "MIUR0"	Dato obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "33"	Dato obbligatorio
DATI IDENTIFICATIVI DELL' ENTE INVIANTE							
4	9	19	11	Codice fiscale	NU	Codice fiscale dell'ente inviante	Dato obbligatorio
5	20	69	50	Denominazione Ente	AN	Vale sempre "**Ministero dell'Università e della Ricerca**"	Dato obbligatorio
ESTREMI DELLA FORNITURA							
6	70	73	4	Anno di riferimento	AN	Da indicare nel formato "AAAA"	Dato obbligatorio
7	74	81	8	Data di creazione del file	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
CARATTERI DI CONTROLLO							
8	82	367	286	Filler	AN	Da impostare a spazi	
9	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
10	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO							
Progressivo	**Posizione da**	**Posizione a**	**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**	**Istruzioni per la compilazione**
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"	Dato obbligatorio
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO AMMESSO A FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA							
2	2	17	16	Codice fiscale	AN	Se numerico va allineato a sinistra	Dato obbligatorio
3	18	18	1	Tipo soggetto	AN	Vale "F" per Persona fisica e "G" per Persona giuridica	Dato obbligatorio
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO AMMESSO A FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA (Persona Fisica)							
4	19	44	26	Cognome del soggetto	AN		I dati identificativi della persona fisica sono alternativi ai dati identificativi della persona giuridica
5	45	70	26	Nome del soggetto	AN		
6	71	71	1	Sesso	AN	Valori ammessi : "F"=Femmina, "M"=Maschio"	
7	72	79	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
8	80	119	40	Comune di nascita	AN	Comune o Stato estero di nascita	
9	120	121	2	Provincia di nascita	AN	Sigla della provincia di nascita; nel caso di indicazione di Stato estero assume il valore "EE"	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO AMMESSO A FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA (Persona Giuridica)							
10	122	181	60	Denominazione del soggetto	AN		I dati identificativi della persona giuridica sono alternativi ai dati identificativi della persona fisica
11	182	221	40	Comune della sede legale	AN		
12	222	223	2	Provincia della sede legale	AN		
DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA							
13	224	233	10	Codice domanda	AN	Identificativo unico della domanda di credito presentata dal soggetto richiedente il credito (es. vale DM123456789)	Dato obbligatorio
14	234	241	8	Data della nota definitiva del MIUR	NU	Data della nota nel formato ggmmaaaa	Dato obbligatorio
15	242	256	15	Numero di protocollo della nota definitiva del Miur	AN	Numero di protocollo della nota	Dato obbligatorio
16	257	266	10	Importo del credito	NU	Espresso in euro parte intera	Dato obbligatorio
17	267	267	1	Tipo di provvedimento	AN	Vale "A" per Autorizzazione, "R" per Revoca	Dato obbligatorio
18	268	275	8	Data del decreto del MIUR	NU	Data del Decreto di riferimento della nota nel formato ggmmaaaa	Dato obbligatorio
19	276	290	15	Numero di protocollo del decreto del Miur	AN	ES. Prot. N. 449/Ric./2006	
20	291	305	15	Tipo decreto del MIUR	AN	Indica, in formato libero, la tipologia del Decreto relativo al credito (es. Decreto Direttoriale)	
21	306	313	8	Data della GU contenente il Decreto	NU	Data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale nel formato ggmmaaaa	
22	314	316	3	Numero della GU	AN		
23	317	331	15	Serie della GU	AN	Vale : "0" per "Serie Generale", "1" per '1° Serie Speciale", "2" per '2° Serie Speciale", "3" per '3° Serie Speciale", "4" per '4° Serie Speciale"	
CARATTERI DI CONTROLLO							
24	332	367	36	Filler	AN	Da impostare a spazi	
25	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
26	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

TRACCIATO RECORD DI CODA							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "9"	Dato obbligatorio
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "MIUR0"	Dato obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "33"	Dato obbligatorio
DATI IDENTIFICATIVI DELL' ENTE INVIANTE							
4	9	19	11	Codice fiscale	NU	Codice fiscale dell'ente inviante	Dato obbligatorio
5	20	69	50	Denominazione Ente	AN	Vale sempre "Ministero dell'Università e della Ricerca"	Dato obbligatorio
ESTREMI DELLA FORNITURA							
6	70	73	4	Anno di riferimento	AN	Da indicare nel formato "AAAA"	Dato obbligatorio
7	74	81	8	Data di creazione del file	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
CARATTERI DI CONTROLLO							
8	82	367	286	Filler	AN	Da impostare a spazi	
9	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
10	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

07A02900

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2007.

Autorizzazione alla Converium Italia - Rappresentanza generale per l'Italia della Converium Rückversicherung AG., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2512).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1992 del 13 dicembre 2001 con il quale Converium Italia - Rappresentanza generale per l'Italia della Converium Rückversicherung AG. (già Zürich Rückversicherung AG.) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami vita e nei rami infortuni e malattia;

Vista l'istanza del 6 dicembre 2006 con la quale Converium Italia - Rappresentanza Generale per l'italia della Converium Rückversicherung AG., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 5 marzo 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Converium Italia - Rappresentanza Generale per l'Italia della Converium Rückversicherung AG. soddisfano le condizioni indicate nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 27 marzo 2007, ha espresso parere favorevole in ordine alla citata istanza;

Dispone:

La Converium Italia - Rappresentanza generale per l'Italia della Converium Rückversicherung AG. con sede in Milano, Viale Majno, n. 15, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 28 marzo 2007

Il presidente: GIANNINI

07A02925

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15232-XV.J(4108) del 6 marzo 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello CR421S-BCK (massa netta g 747,00);

Martarello CR421S-CCK (massa netta g 747,00);

Martarello CR421S-CMF (massa netta g 747,00);

Martarello CR421S-GCK (massa netta g 747,00);

Martarello CR421S-RCK (massa netta g 747,00);

Martarello CR421S-YCK (massa netta g 747,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo) - via Lago 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17306-XV.J(4122) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Proietto carico 40/70 HE 1M209 (con spoletta)»;

«Proietto carico 40/70 HE 1M209 (senza spoletta)»,

sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia 40/70 HE IM209» è riconosciuto, su istanza della medesima società, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» del citato Regolamento.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17301-XV.J(4117) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Proietto carico 76/62 HE-HPF IM224 (con spoletta)»;

«Proietto carico 76/62 HE-HPF IM224 (senza spoletta)»,

sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia 76/62 HE-HPF IM224» è riconosciuto, su istanza della medesima società, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» del citato Regolamento.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17302-XV.J(4118) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Proietto carico 76/62 HE IM273 (con spoletta)»;

«Proietto carico 76/62 HE IM273 (senza spoletta)»;

«Spoletta meccanica a percussione FB-557-N»;

«Detonatore primo per cartuccia 76/62 HE IM273»,

sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia 76/62 HE IM273» è riconosciuto, su istanza della medesima società, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» del citato Regolamento.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17303-XV.J(4119) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Proietto carico 76/62 HE MOD. 79 (con spoletta)»;

«Proietto carico 76/62 HE MOD. 79 (senza spoletta)»,

sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia 76/62 HE MOD. 79» è riconosciuto, su istanza della medesima società, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» del citato Regolamento.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17304-XV.J(4120) del 22 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato: «Cartuccia 72/62 TP IM229» è riconosciuto, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17305-XV.J(4121) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Proietto carico 40/70 PFFC IM246 (con spoletta)»;

«Proietto carico 40/70 PFFC IM246 (senza spoletta)»,

sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia 40/70 PFFC IM246» è riconosciuto, su istanza della medesima società, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» del citato regolamento.

Il manufatto esplosivo denominato «Cannello a percussione IM89» è riconosciuto, su istanza della medesima società, e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» del citato regolamento.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17308-XV.J(4124) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Proietto carico 40/70 HE-T IM259 (con spoletta)»;

«Proietto carico 40/70 HE-T IM259 (senza spoletta)»,

sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia 40/70 HE-T IM259» è riconosciuto, su istanza della medesima società, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» del citato regolamento.

Il manufatto esplosivo denominato «Tracciatore IM253» è riconosciuto, su istanza della medesima società, e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» del citato regolamento.

Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

07A02852

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Vasotop».

Provvedimento n. 30 dell'8 marzo 2007

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0103/001-005/IB/003-005

Specialità per uso veterinario: VASOTOP

Confezioni:

2 blister da 14 compresse da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900014;

10 blister da 14 compresse da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900026;

2 blister da 14 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900038;

10 blister da 14 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900040;

2 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102900053;

10 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102900065;

2 blister da 14 compresse da 0,625 mg - A.I.C. n. 102900077;

10 blister da 14 compresse da 0,625 mg - A.I.C. n. 102900089;

2 blister da 14 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 102900091;

10 blister da 14 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 102900103.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7, codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

1) Variazione tipo IB, n. 2 - modifica del nome del prodotto;

2) Variazione tipo IB, n. 34b2 - modifica sistema aromatizzazione utilizzato e consequenziale. Variazione tipo IB, n, 18 - parziale sostituzione di un eccipiente con uno comparabile;

3) Variazione tipo IB, n. 29b - modifica della composizione del materiale di imballaggio primario e consequenziale. Variazione tipo IB, n. 41° 2, nuove confezioni.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è cosi modificata:

1) La denominazione della specialità medicinale è ora la seguente: Vasotop P;

2) Viene aggiunto un aromatizzante e viene sostituito parte del sodio stearil fumarato con il silice colloidale anidro per cui la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: ramipril (invariato) 0,625 mg 1,25 mg 2,5 mg 5,00 mg 10,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

3) Il materiale di confezionamento primario è ora in polietilene HD da conservare a temperatura inferiore a 30° C. Le confezioni ora autorizzate con il nuovo confezionamento sono le seguenti:

1 contenitore in polietilene HD da 28 cpr da 0,625 mg - A.I.C. n. 102900115;

3 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 0,625 mg - A.I.C. n. 102900127;

6 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 0,625 mg - A.I.C. n. 102900139;

1 contenitore in polietilene HD da 28 cpr da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900141;

3 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900154;

6 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900166;

1 contenitore in polietilene HD da 28 cpr da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900178;

3 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900180;

6 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900192;.

1 contenitore in polietilene HD da 28 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 102900204;

3 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 5 mg - A.I.C. n. 102900216;

6 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 5 mg - A.I.C. n. 102900228;

1 contenitore in polietilene HD da 28 cpr da 10 mg - A.I.C. n. 102900230;

3 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 10 mg - A.I.C. n. 102900242;

6 contenitori in polietilene HD da 28 cpr cad. da 10 mg - A.I.C. n. 102900255.

Le confezioni in precedenza autorizzate con il vecchio confe zionamento primario: A.I.C. n. 102900014/102900026/102900038/102900040/102900053/102900065/102900077/102900089/102900091/102900103 sono revocate.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

07A02895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solvente D.F.»

Provvedimento n. 31 dell'8 marzo 2007

Medicinale per uso veterinario: SOLVENTE D.F.

Confezioni:

Flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 102347022;

flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 102347046;

flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 102347059;

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 102347061;

scatola 10 flaconi vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102347073;

scatola 10 flaconi vetro da 200 ml - A.I.C. n. 102347085.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni in pet.

Si autorizza, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

flacone da 20 ml in pet - A.I.C. n. 102347097;

flacone da 50 ml in pet - A.I.C. n. 102347109;

flacone da 100 ml in pet - A.I.C. n. 102347111;

flacone da 200 ml in pet - A.I.C. n. 102347123;

10 flaconi da 100 ml in pet - A.I.C. n. 102347135;

10 flaconi da 200 ml in pet - A.I.C. n. 102347147.

Il medicinale deve essere conservato ad una temperatura inferiore ai 25° C.

La validità delle confezioni in pet ed in vetro in confezione integra è di 24 mesi.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

07A02894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «F. Mectin 1,87% pasta orale per cavalli»

Provvedimento n. 32 dell'8 marzo 2007

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0124/001/1B/003.

Specialità medicinale per uso veterinario F. MECTIN 1,87% pasta orale per cavalli.

Confezioni:

scatola 10 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512012;

scatola 1 siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103512024;

scatola 3 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512036.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Ltd., con sede in Station Works - Camlough Road - Newry Co Down BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 41,b - modifica del contenuto della siringa, da 6,42 g a 7,49 g, per trattare anche cavalli di peso superiore a 700 kg.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

scatola da 1 siringa da 7,49 g - A.I.C. n. 103512048;

scatola da 2 siringhe da 7,49 g - A.I.C. n. 103512051;

scatola da 10 siringhe da 7,49 g - A.I.C. n. 103512063,

in sostituzione delle confezioni già autorizzate: A.I.C. n. 103512012 - 103512024 e 103512036, che sono revocate.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A02896

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica da 760 MW a ciclo combinato a gas in comune di Ronco all'Adige, presentato dalla società Adige Energia S.r.l., in Milano.

Con il decreto n. 00224 del 14 marzo 2007, il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto per la realizzazione di una centrale di potenza pari a 760 MW a ciclo combinato a gas da realizzarsi in comune di Ronco all'Adige (Verona), presentato dalla società Adige Energia S.r.l., con sede in via Vincenzo Monti, 12 - 20123 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A02892

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe in località Pian del Rigo - Mileto, presentato dalla società Mileto Energia S.r.l., in Roma.

Con il decreto n. 00222 del 14 marzo 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a 800 MWe in località Pian del Rigo - Mileto (Vibo Valentia), presentato dalla società Mileto Energia S.r.l., con sede in via del Corso, 262 - 00186 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti. htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A02893

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Modifica della perimetrazione di aree di pericolosità individuate in comune di San Martino Buon Albergo dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Adige (PAI).

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 5, comma 16, delle norme di attuazione del PAI elaborato dall'Autorità di bacino dell'Adige, con decreto segretariale n. 5 del 15 gennaio 2007 è stata modificata la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAI stesso ed afferenti al torrente Fibbio, per il tratto compreso tra l'immissione del torrente Squaranto e l'attraversamento dell'autostrada A4 Milano-Venezia, così come riportato nelle nuove tavole A.4.36/I e A.4.37/I che sostituiscono le tavole A.4.36 e A.4.37.

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Verona e al comune di San Martino Buon Albergo per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'autorità di Bacino del fiume Adige, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la regione del Veneto e la provincia di Verona.

07A02931

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 19 e n. 20 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza».

Si rende noto che con decreto segretariale n. 3 in data 19 febbraio 2007, sono state aggiornate le tavole n. 19 e n. 20 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al Progetto di Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Treviso e al comune di Gorgo al Monticano per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale difesa del suolo, la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Treviso, ed è consultabile sul sito www.adbve.it

07A02928

Aggiornamento della tavola n. 3 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave».

Si rende noto che con decreto segretariale n. 9 in data 19 marzo 2007, è stata aggiornata la tavola n. 3 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al Progetto di Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Belluno e al comune di Ponte nelle Alpi per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale difesa del suolo, la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Belluno, ed è consultabile sul sito www.adbve.it

07A02929

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa oreficeria Nelly di Ferlisi Livio, via Baiamonti n. 16/d, Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 96TS è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per non aver provveduto alla rinnovazione per l'anno 2006, prevista dall'art. 7 del citato decreto.

I punzoni in dotazione all'impresa non sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, in quanto il titolare dell'impresa non risulta fino ad ora reperibile.

07A02810

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 29 marzo 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2007).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 10 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2007, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: «(Ordinanza n. 3576)».

07A02987

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-079) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00